**DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244**

Proroga e definizione di termini. (16G00260)

(GU n.304 del 30-12-2016)

Vigente al: 30-12-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla

proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di

garantire la continuita', l'efficienza e l'efficacia dell'azione

amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per

assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data

di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,

relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle

assunzioni, e' prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la

vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e,

per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della

graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione

penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate

sino al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2017».

5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono,

sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.

15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2017».

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono

sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le

parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 4 , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017».

8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono

sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.

125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilita' interno per

l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di

finanza pubblica per l'anno 2016».

10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n.

208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e

concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31

dicembre 2018»;

b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 ottobre 2017».

11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di

concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, e' prorogato al 28 febbraio 2017.

12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;

b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».

13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,

n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di

mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno

2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a

tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la

sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge

28 dicembre 2015, n. 208.»;

b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016»

sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2017».

15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017».

16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno

2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede

mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2

Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del

Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei

giornalisti

1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.

210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.

21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30

giugno 2017».

2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della

rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica,

previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.

103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il

credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale e'

obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese,

e' prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al

medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli

operatori della rete, distributori ed edicolanti, e' conseguentemente

riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti

sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale

finalita' dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, e'

ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.

4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi

del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.

353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.

46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle

imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli

operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e

dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29

dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati

B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010

al fine della determinazione dell'entita' dell'agevolazione

tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353

del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe

promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di

fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni

ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni

d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del

trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore

dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge

n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13

novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in

abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e

non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per

l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003,

nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a

legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre

2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre

2007, n. 222 sono abrogati.

Art. 3

Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono

inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) il terzo periodo e' sostituito dal seguente periodo: «All'onere

derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per

l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4

marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e

dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015,

n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo

sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui.»;

c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere

le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:

«Fino ai 12 mesi».

3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite

dalla seguente: «gennaio»;

b) al secondo periodo le parole : «anno 2017» sono sostituite dalle

seguenti: «anno 2018».

Art. 4

Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di

conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli

edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora

provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre

2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio

2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013»

sono soppresse.

4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107,

le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».

5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma

215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni

di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario

derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni

di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a

valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni,

attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n.

190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni

normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31

dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2015, n. 11 e' differito al 31 dicembre 2017.

Art. 5

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero

dell'interno

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006,

n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007,

n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017».

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2017».

4. E' prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni

di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre

2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo

2005, n. 26.

5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' prorogato al 31 dicembre 2017.

6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre

2017.

7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n.

79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,

la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017».

8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.

155, e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono

sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12

luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre

2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio

2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno

2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».

11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di

previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito

al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454

dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 6

Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017.».

2. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a

prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di

produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11

luglio 1998, n. 224. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 10

milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo

anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente

riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro

mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga

dell'applicazione delle nuove modalita' di riscossione delle entrate

degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente

provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite

dalle seguenti: «centottanta giorni».

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo

istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio

2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a.

delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di

gestione, organizzazione, contabilita', finanza, investimenti e

disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei

soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma

2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto

disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei

servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.

5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui

al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i

rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,

n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui

all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati

dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n.

210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n.

21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti

nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni

appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di

distribuzione da includere nel bando di gara.

6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono

sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;

b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del

regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti:

«del 1° luglio 2017»;

c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6»

sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le

parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.

7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29

luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite

dalla seguenti: «1° luglio 2017».

8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio

su aree pubbliche garantendo omogeneita' di gestione delle procedure

di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della

concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di

entrata in vigore del presente decreto e' prorogato al 31 dicembre

2018.

9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre

2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016,

n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili

degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica

prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014,

n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2017».

Art. 7

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.

113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.

160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2017».

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,

n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti:

«1° gennaio 2018».

Art. 8

Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della

difesa

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le

parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino

all'anno 2017».

2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre

2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio

2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».

3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e' prorogato al bilancio 2016»

sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato al bilancio 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «e' prorogato al 31 dicembre

2016» sono sostitute dalle seguenti: «e' prorogato al 31 dicembre

2017».

4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 15, e' inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30

giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei

Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di

chiusura delle contabilita' in capo al Corpo forestale dello Stato,

con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo,

del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualita'

di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse

umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite

dalle seguenti: «30 aprile 2017».

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 177, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31

dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che

transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e

che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a

quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione

obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui

all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».

Art. 9

Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «dal 2012 al 2017».

2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 e' prorogata al

31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio

di attivita' di formazione e concessione per lo svolgimento delle

attivita' di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre

2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le

parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2017».

4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre

2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in

vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».

5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno

1974, n. 298, e' prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28

febbraio 2017.

6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei

provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di

volo, la facolta' dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti

professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, e' prorogata al 31 dicembre 2018.

7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6,

pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018,

l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei

conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto,

pari a 1,0075 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189 e successive modificazioni.

8. E' prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo

1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il

procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato

avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e

che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante

urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA.

Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma,

i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma

808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente

prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.

9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013,

n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,

n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:

«31 dicembre 2017».

Art. 10

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n.

190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,

n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.

10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto» sono

sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

Art. 11

Proroga di termini in materie di beni e attivita' culturali

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle

seguenti: «trentasei mesi»;

b) al comma 5-ter:

1) al primo periodo, le parole: «l'attivita' della struttura di

supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attivita'

dell'Unita' "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e

della struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a

500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, e'

prorogato al 30 giugno 2017.

3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti:

«entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalita'

di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016,

e' autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno

2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del

presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190.

Art. 12

Proroga di termini in materia di ambiente

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101

convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre

2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro

nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato

con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31

dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino

alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del

concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e

comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui

all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al

31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella

gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le

procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31

dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10

milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel

limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo

espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al

quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Art. 13

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.

16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,

le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2017».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22

ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1°

dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.

5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre

2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite

dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo

di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli

strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la

direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati

degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n.

648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».

6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni

di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.

Art. 14

Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.

232, e' premessa la seguente lettera:

«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, nonche' di quelli individuati ai sensi

dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,

con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e

dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la

ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da

operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di

progetti esecutivi redatti e validati in conformita' alla vigente

normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».

2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, e' prorogato di ulteriori 6 mesi,

limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilita'

del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda,

ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti

competenti; la proroga e' concessa con le modalita' di cui al

medesimo articolo 48, comma 2.

3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.

4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto- legge

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017

limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi

sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del

2016.

5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge

17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato al 31 dicembre 2017.

6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del

decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del

31 dicembre 2016 e' prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle

attivita' economiche e produttive nonche' per i soggetti privati per

i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o

distrutta.

7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte

le seguenti: «e per l'anno 2017 e' assegnato un contributo

straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;

b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le

seguenti: «e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari a 2,0

milioni di euro,».

8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito

degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per

l'anno 2017 e' assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1

e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con

modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo

straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate

per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i

Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2

del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a

32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000

euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle

risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma

1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.

136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.

6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2017».

11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n.

43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,

le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente

comma si provvede con le risorse gia' previste per la copertura

finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri

n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65

del 19 marzo 2010.

12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di

cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554

del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del

12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del

decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive

modificazioni e' prorogato al 31 dicembre 2017.

Art. 15

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente

provvedimento.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

..